
Convegno
La giustizia sportiva

Treviso - Auditorium Fondazione Cassamarca 20.02.15

AVV. STEFANO CAMPOCCIA

Le regole processuali
della Giustizia Sportiva
- la responsabilità oggettiva delle società -
Spunti per una riforma della Giustizia sportiva «giusta»

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. CAMPOCCIA
TREVISO | UDINE | CONEGLIANO


Sunto dell'intervento - I

- 1. Lineamenti generali della Giustizia sportiva a seguito della riforma del 2014 (Deliberazione Cons. Naz. C.O.N.I. 15.07.2014)**
- 2. Inquadramento sistematico della materia: la cd. quadripartizione della Giustizia Sportiva**
- 3. Il vincolo di giustizia sportiva – effetti**
- 4. Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria a valle del Decreto Legge 223/2003 – excursus giurisprudenziale (il caso Catania/ Genoa/ Siena e la pronuncia del T.A.R. Catania n. 958/2003)**
- 5. Gli organi giudicanti (i) il Giudice Sportivo (ii) i Giudici Federali (iii) il Collegio di Garanzia dello Sport**
- 6. Le parti:**
 - a) i tesserati: persone fisiche e le società tesserate (l'art. 9.15 del Regolamento LNP A)**
 - b) la procura federale**
 - c) l'azione disciplinare**

Sunto dell'intervento - II

- 1. L'istituto della responsabilità oggettiva nell'Ordinamento Generale**
- 2. Inquadramento sistematico della responsabilità oggettiva nell'Ordinamento Sportivo**
- 3. Casi di applicazione della responsabilità oggettiva per le società sportive professionistiche nella giurisprudenza sportiva**
- 4. Linee guida per una modifica del quadro normativo per la mitigazione degli effetti applicativi della responsabilità oggettiva**
- 5. Le proposte di modifica della Lega Professionistica Serie A in materia**

Lineamenti generali della Giustizia sportiva



La cd. QUADRIPARTIZIONE della Giustizia Sportiva

La giustizia tecnica

La giustizia disciplinare

La giustizia economica

La giustizia amministrativa

La cd. QUADRIPARTIZIONE della Giustizia Sportiva

La giustizia tecnica

**RIGUARDA L'OSSERVANZA ED APPLICAZIONE DELLE
NORME REGOLAMENTARI, ORGANIZZATIVE E
STATUTARIE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO
NAZIONALE**

La cd. QUADRIPARTIZIONE della Giustizia Sportiva

La giustizia disciplinare

CONTROVERSIE RELATIVE AI
COMPORAMENTI TENUTI DA TESSERATI E SOCIETA'
RILEVANTI
SUL PIANO DISCIPLINARE
E
L'IRROGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI

La cd. QUADRIPARTIZIONE della Giustizia Sportiva

La giustizia economica


**CONTROVERSIE
TRA TESSERATI E TESSERATI,
TESSERATI E SOCIETA'
E
SOCIETA' E SOCIETA'
AVENTI NATURA ECONOMICA**

La cd. QUADRIPARTIZIONE della Giustizia Sportiva

La giustizia amministrativa

**CONTROVERSIE CONCERNENTI
IL TESSERAMENTO, L’AFFILIAZIONE E L’ISCRIZIONE AL
CAMPIONATO**

Deliberazione n.1518/2014 Cons. CONI
La Riforma della Giustizia Sportiva (in vigore dal 01.07.14)



Il Vincolo di giustizia Sportiva

ART. 30 STATUTO FIGC

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico tecnico organizzativo decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale hanno **l'obbligo di osservare il presente statuto e ogni altra norma federale**
2. I soggetti di cui al comma precedente in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo **accettano piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato da FIGC dai suoi organi, o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare, economico.**
3. *Omissis*
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al precedente comma, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può **autorizzare il ricorso alla giustizia statale in deroga al vincolo di giustizia**. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo o comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta **l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.**

Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria a valle del Decreto Legge 220/2003 – excursus giurisprudenziale (il caso Catania/ Genoa/ Siena e la pronuncia del T.A.R. Catania n. 958/2003)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CATANIA ORDINANZA N. 958/2003

“Ove ricorrano i requisiti del *fumus boni juris* e del pregiudizio grave attuale e irreparabile deve essere considerata accoglibile l’istanza cautelare di sospensione di un atto adottato dalla Corte Federale FIGC che comporti un danno al principio di inviolabilità del giudicato sportivo omissis e che comprometta la posizione assunta in classifica della società sportiva istante sottoposta quindi al pericolo di retrocessione in prossimità del compimento del campionato di calcio in corso”

Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria a valle del Decreto Legge 220/2003

ART. 2 COMMA 1 d.l. 220/2003

IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART.1 E' RISERVATA ALL'ORDINAMENTO SPORTIVO LA DISCIPLINA AVENTE AD OGGETTO:

- A) IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E AGONISTICHE**
- B) I COMPORTAMENTI RILEVANTI SUL PIANO DISCIPLINARE E L'IRROGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE**
- C) L'AMMISSIONE E L'AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI DI SOCIETA' DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE EDI SINGOLI TESSERATI**
- D) L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGONISTICHE NON PROGRAMMATE ED A PROGRAMMA LIMITATOE L'AMMISSIONE ALLE STESSE DELLE SQUADRE ED ATLETI**

Il Decreto Legge 220/2003 IL PRINCIPIO DI RILEVANZA

PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI
DELLA GIUSTIZIA
SPORTIVA AVENTI
RILEVANZA INTERNA

- LESIONE INTERESSE SPORTIVO
- **RISERVA GIURISDIZIONALE ASSOLUTA**

PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI
DELLA GIUSTIZIA
SPORTIVA AVENTI
RILEVANZA
ESTERNA

- LESIONE INTERESSE LEGITTIMO O DIRITTO SOGGETTIVO EXTRASPORTIVO (ECONOMICO)
- **GIURISDIZIONE CONCORRENTE**

Il Decreto Legge 220/2003 IL PRINCIPIO DI RILEVANZA

CONTROVERSIE IN AMBITO ECONOMICO:

GIURISDIZIONE STATUALE ESCLUSIVA MA NON INDEROGABILE
VINCOLO SPORTIVO COME CLAUSOLA ARBITRALE IRRITUALE

CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE

GIURISDIZIONE STATUALE ESCLUSIVA MA NON INDEROGABILE
VINCOLO SPORTIVO COME CLAUSOLA ARBITRALE IRRITUALE

CONTROVERSIE TECNICHE

GIURISDIZIONE SPORTIVA ESCLUSIVA

CONTROVERSIE DISCIPLINARI

GIURISDIZIONE SPORTIVA ESCLUSIVA LIMITATAMENTE ALLE CONTROVERSIE
PRIVE DI RILEVANZA ESTERNA

Il Decreto Legge 220/2003

la sentenza della corte costituzionale del 11.02.11 n. 49

legittimità costituzionale
della riserva giurisdizionale sportiva per le
controversie disciplinari e

Legittimità della remissione alla Autorità
Giudiziale Amministrativa di

controversie con rilevanza esterna
e quindi relativa all'accertamento di diritti
soggettivi o interessi legittimi volti
all'accertamento di un diritto economico

Gli organi giudicanti

Tribunale federale

Corte d'appello federale

Collegio di garanzia dello sport

Gli organi giudicanti IL GIUDICE SPORTIVO

Competenze su questioni relative a:

- A) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati
- B) la regolarità degli impianti e delle relative attrezzature
- C) la regolarità dello status e della posizione di atleti tecnici o altri partecipanti alla gara
- D) comportamenti degli atleti tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara
- E) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara

Gli organi giudicanti IL GIUDICE SPORTIVO

Procedimenti d'ufficio

- A seguito di acquisizione di documenti
- Su segnalazione del Procuratore Federale

Procedimenti ad istanza di tesserati

Interesse ad agire : titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale

Gli organi giudicanti
IL GIUDICE SPORTIVO


Fissazione della
data di decisione

Termine per
memorie e
documenti

Pronuncia
senza
udienza

Gli organi giudicanti

IL GIUDICE SPORTIVO - impugnazione



Gli organi giudicanti
I GIUDICI FEDERALI

**Tribunale
federale**



**Corte d'appello
federale**

Gli organi giudicanti
IL TRIBUNALE FEDERALE

Competenze
su questioni relative a:

tutti i fatti in cui non sia
instaurato o pendente un giudizio
avanti il Giudice Sportivo


Gli organi giudicanti
IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimenti d'ufficio
**CON ATTO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE**

Procedimenti ad istanza di tesserati

Interesse ad agire : titolarità di una
situazione giuridicamente protetta
nell'ordinamento federale

Gli organi giudicanti IL TRIBUNALE FEDERALE – L'ITER PROCEDURALE (ART. 35)



Gli organi giudicanti

IL TRIBUNALE FEDERALE – L'ISTRUTTORIA

(ART. 36)

**IL COLLEGIO PUO'
DISPORRE:**

**ASSUNZIONE DI
TESTI**

**CONSULENZA
TECNICA**

**Gli organi giudicanti
IL TRIBUNALE FEDERALE – L'INTERVENTO DEL
TERZO (ART. 34)**

INTERVENTO AUTONOMO

**LEGITTIMATO SOLO OVE PORTATORE DI UN INTERESSE
GIURIDICAMENTE TUTELATO DALL'ORDINAMENTO
SPORTIVO**

**CONDIZIONE DI AMMISSIBILTA' DELL'INTERVENTO :
VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLA TITOLARITA'
DELL'INTERESSE PROTETTO**

Gli organi giudicanti
IL TRIBUNALE FEDERALE – PROVVEDIMENTO CAUTELARE (ART. 33)


MINACCIA DI DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

ISTANZA ANTE CAUSAM O IN CORSO DI GIUDIZIO

PROVVEDIMENTO ANCHE ADOTTATO INAUDITA ALTERA PARTE PURCHÈ SUCCINTAMENTE MOTIVATO

PROVVEDIMENTO NON IMPUGNABILE MA REVOCABILE

Gli organi giudicanti LA CORTE FEDERALE – L'ITER PROCEDURALE (ART. 37)



Gli organi giudicanti

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT (ART. 54)

Competenze su questioni relative a:

**TUTTE LE DECISIONI NON ALTRIMENTI IMPUGNABILI
DELL'ORDINAMENTO FEDERALE**

Limiti di ammissibilità del ricorso:

a) Violazione di norme di diritto

b) Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti

Legittimati: (i) le parti del giudizio a quo (ii) la Procura Generale dello Sport

Gli organi giudicanti RECLAMI AVVERSO LE DELIBERE DI ASSEMBLEA DI LEGA SERIE A (ART. 9.15 Regolamento Serie A)

Contro la validità delle assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purchè le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della recezione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma¹⁴.

La giurisprudenza in materia di reclamo ed annullamento di deliberazioni di assemblea ex art. 9.15 Reg. LNP A

Il caso dell'impugnazione della Delibera ripartizione proventi diritti audiovisivi 2010

Il caso dell'impugnazione della Delibera relativa alla ripartizione del premio UEFA 2012

LE PARTI NEL PROCESSO SPORTIVO

- Il tesserato
- L'ente affiliato (La società sportiva)
- La procura federale (art. 40 e segg.)

Gli organi giudicanti
L'AZIONE DISCIPLINARE (ART. 44)


TITOLARITA' ESCLUSIVA : PROCURATORE FEDERALE

OBBLIGATORIETA' DEL'AZIONE DISCIPLINARE
(accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia)

Prescrizione dell'azione (art. 45)

L'applicazione di sanzione su richiesta (art. 48)

Gli organi giudicanti L'AZIONE DISCIPLINARE – lo svolgimento (ART. 47)



LE PARTI NEL PROCESSO SPORTIVO

La rilevanza dell'elemento psicologico nella condotta illecita

LA RESPONSABILITA' DIRETTA

LA RESPONSABILITA' PRESUNTA

LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

LA RESPONSABILITA' DIRETTA

LA RESPONSABILITA' ASCRITTA AL TESSERATO O ALLA SOCIETA' PER FATTO O COLPA DELLO STESSO

LA RESPONSABILITA' PRESUNTA

**LA RESPONSABILITA' ADDEBITATA
AL TESSERATO O ALLA SOCIETA'**

SALVA

LA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVA CONTRARIA

LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

NELLA DOTTRINA:

- A) Necessità di conseguire con immediatezza lo scopo che lo sport si prefigge ossia il conseguimento del risultato sportivo
- A) Natura non punitiva ma di giusto equilibrio dei valori che implicano il risultato sportivo
- A) La sanzione non è rivolta alla società bensì a mutare la situazione di fatto creatasi con la commissione del la condotta illecita da cui consegue la incolpazione della società

UBI COMMODA IBI ET INCOMMODA

LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

**LA RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CHE DERIVA
DALL'OPERATO DI**

- **TESSERATI**
- **DIRIGENTI**
- **SOCI**
- **NON SOCI CUI E' RICONDUCCIBILE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' STESSE**
- **COLORO CHE SVOLGONO QUALSIASIO ATTIVITA' ALL'INTERNO
O NELL'INTERESSE DI UNA SOCIETA' O COMUNQUE RILEVANTE
PER L'ORDINAMENTO FEDERALE**
- **SOSTENITORI**

Codice di Giustizia Sportiva FIGC

Titolo 1 Norme di comportamento

Art. 4

Responsabilità delle società

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.

Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.

Codice di Giustizia Sportiva FIGC

Titolo 1 Norme di comportamento

Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

Le società sono **presunte responsabili** degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), g) dell'art. 18, comma

Codice di Giustizia Sportiva FIGC

Titolo 1 Norme di comportamento

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

Codice di Giustizia Sportiva

Titolo 1 Norme di comportamento

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
3. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.

La giurisprudenza sportiva in materia di responsabilità oggettiva – focus su violazioni di cui all’art.6 CGS

Il caso Paoloni

TNAS Lodo Arb. 20.01.2012

Il caso Pepe

CDN C. U. n. 12 (2012-2013)

Il caso Novara Calcio

I° grado Prov. CDN C.U.
N. 101 (2011-2012)

Il caso Novara Calcio


II° grado Prov. CGF Comunicato Ufficiale n.
2(2012-2013)

La Responsabilità Amministrativa delle Società a valle del D. Leg. 231 del 2001

- Traslazione della **responsabilità penale dalle persone fisiche alle società**
- Ratio della norma adottare precetti e sanzioni volti a contrastare e reprimere condotte costituenti violazione di norme penali relative a reati «qualificati» (i **REATI PRESUPPOSTO**)
- Ratio dell’impianto precettizio: la società risponde ove si rilevi la **MANCATA ADOZIONE O L’INEFFICIENTE ATTUAZIONE** di standard di **SISTEMI DI CONTROLLI** adeguati a contrastare la condotta antigiuridica
- La governance richiesta: codice etico - modelli organizzativi
- sistemi di controlli: L’Organismo di Vigilanza

Modelli organizzativi per prevenire le frodi sportive

l'esperienza Udinese Calcio



Proposta di modifica LNP A al C.G.S. (in corso di elaborazione)

**BOZZA DEL NUOVO ARTICOLO 4 BIS DA INSERIRE NEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA –
ESIMENTE E ATTENUANTI PER L'OPERATO DI DIRIGENTI, TESSERATI, SOCI, ADDETTI, COLLABORATORI E
SOSTENITORI DELLA SOCIETÀ**

1. La società non risponde di quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente Codice di Giustizia Sportiva se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, in conformità a quanto previsto dall'art. 7.5 dello Statuto Federale, avendo impiegato risorse finanziarie e professionali adeguate allo scopo ed ha puntualmente applicato le Linee Guida per l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo emanate dalla Lega di appartenenza ed approvate dal Consiglio Federale;
2. La responsabilità della società per l'operato dei soggetti per la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3 del presente Codice di Giustizia Sportiva, anche in caso di mancata applicazione dell'esimente di cui al precedente comma 1 è attenuata se la società prova che nella fattispecie contestata ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:
 - a) la società ha concretamente cooperato con le autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti illeciti, identificare i responsabili e/o far cessare le violazioni;
 - b) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.